

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII Impresa Civile

Comparsa di costituzione e risposta

R.G. 13573/2018

Per

il Sig. **Aldo Prinzi** (C.F. PRN LDA 65E29 G273F), nato a Palermo, il 29.05.1965 ed ivi residente alla via Giuseppe La Farina 11 - 90141 Palermo, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Roberto Manno del Foro di Trani (C.F. MNN RRT 73R09 A669E; tel./fax 0883 532360; PEC: info@pec.weblegal.it) e Andrea Lisi (C.F. LSI NDR 72E22 D862Q; tel./fax 0832256065; PEC: andrea.lisi@legalmail.it) del Foro di Lecce, in forza di procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Fabio Maggesi in Via dei Castagni 80, Roma 00172

- *Convenuta* -

Contro

ISIAMED – Istituto Italiano per l'Asia ed il Mediterraneo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberto de Tilla e Massimo Ventromile Ricciulli,

- *Ricorrente* -

PREMESSO CHE

1. Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 26 febbraio 2018, ISIAMED – Istituto Italiano per l'Asia ed il Mediterraneo (d'ora innanzi, per brevità, “**ISIAMED**”) chiedeva a questo Ill.mo Tribunale le seguenti misure cautelari nei confronti del Sig. Aldo Prinzi e della DocuboxItaly S.r.l.: (i) inibizione dell'uso del nome ISIAMED; (ii) oscuramento del contenuto asseritamente diffamatorio e attualmente presente sul relativo sito internet;

- (iii) astensione da ogni ulteriore pubblicazione in merito. Inoltre, il ricorrente chiedeva di ordinarsi al “*gestore del server sul quale è posizionato il sito*” la restituzione ad ISIAMED del nome a dominio, insistendo sulla circostanza che ISIAMED stessa sia “titolare del marchio” omonimo. Si riservava infine, di introdurre l’azione di merito per l’accertamento dell’illegittimo utilizzo del nome a dominio, con conseguente risarcimento del danno nella misura quantificata da “*soggetti specializzati nella Web Reputation*”.
2. A fondamento di tali istanze – alquanto irrituali, come meglio descritto e contestato in seguito – ISIAMED deduceva, in sostanza, di non aver potuto procedere alla registrazione dei nomi a dominio corrispondente al proprio “marchio di fatto”, in quanto tutte le estensioni corrispondenti ai “general Top Level Domain” disponibili erano stati registrati nottetempo in seguito alla pubblicazione della notizia relativa al maxi-finanziamento (ben 3 milioni di euro) disposto con la legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 dal Parlamento della Repubblica Italiana, per lo sviluppo da parte della stessa ISIAMED di un “*modello digitale italiano come strumento per lo sviluppo e la valorizzazione economica e sociale del Made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale*”.
 3. Con diffide inviate a mezzo raccomandata A/R in data 3 gennaio u.s. e 5 febbraio u.s., gli avvocati di ISIAMED diffidavano il Sig. Prinzi a **chiudere il sito <http://www.isiamed.com>** (collegato alle estensioni .eu e .it), ponendo così fine all’asserita contraffazione del marchio e alla diffamazione dell’Istituto, soprattutto dopo le dichiarazioni con cui l’On. Zanoni¹ aveva ormai “*chiarito la indiscutibile regolarità dell’operazione*” compiuta dal Parlamento a ridosso della fine della XVII legislatura della Repubblica Italiana, rendendo dunque l’intera vicenda una “*sterile polemica*”.
 4. Il Sig. Aldo Prinzi si costituisce nel presente giudizio eccependo: (i) l’assoluta infondatezza delle doglianze di ISIAMED sotto entrambi i profili - privi peraltro di

¹ Come si legge nell’articolo citato dai legali nella diffida del 3 gennaio (<https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/isiamed-zanoni-pd-regolare-emendamento-noto-tutti/>) l’on. Magda Zanoni (Partito Democratico) è stata la relatrice della Manovra in Senato.

qualsivoglia supporto probatorio e fondamento giuridico – sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*; e (ii) la piena legittimità della condotta del medesimo tenuta.

A. ESTRANEITA' DEL SIG. PRINZI RISPETTO A QUALSIASI LESIONE DEI DIRITTI DI MARCHIO DI ISIAMED:

5. Giova innanzitutto sgombrare il campo dalle capziose argomentazioni della ricorrente con cui si cerca di associare l'attività del sig. Prinzi al fenomeno del cd. "*domain name grabbing*" o "*cybersquatting*".
6. Nella prima raccomandata del 3 gennaio 2018, ISIAMED ha rimproverato al convenuto il difetto di qualsiasi "riferimento" al "marchio" ISIAMED, se non quello di "*essere intervenuto in una sterile polemica in cui ISIAMED è stato malauguratamente coinvolto (omissis)*".
7. Ciò dimostra, a bene vedere, l'enorme equivoco giuridico nel quale è incorso ISIAMED. Il sig. Prinzi, infatti, non ha mai desiderato interferire con le attività dell'Istituto allo scopo di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà della denominazione, ma solo e unicamente esercitare i diritti fondamentali di libertà di espressione e del diritto di critica, garantiti, a livello costituzionale, dall'art. 21 della Costituzione italiana ed a livello europeo, dall'art. 10, co. 1 della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", ai sensi del quale: "*Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera*".
8. Spiace e sgomenta notare come ISIAMED, un ente che pretende di sviluppare modelli digitali per il nostro Paese, mostri una certa confusione su temi tanto delicati, peraltro oggetto di dibattiti e interventi legislativi mirati fin dalla creazione della rete Internet.
9. Che, attraverso il nome a dominio, potessero, infatti, essere esercitati i diritti di cui al §7 che precede, è questione emersa fin dall'introduzione delle cd. "*Uniform Dispute Resolution Policy*" da parte dell'ente statunitense responsabile per il mantenimento del sistema DNS – ICANN, e dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale –

OMPI². Si tratta di uno strumento fondamentale per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio, che - insieme e senza sovrapporsi alla funzione giurisdizionale della Magistratura Ordinaria – ha fornito orientamenti utili a comporre una vasta tipologia di conflitti.

10. Nel rapporto intitolato “*The management of Internet names and addresses: intellectual property issues*”³, la OMPI prendeva in considerazione, **nel 1999**, il caso delle registrazioni di nomi a dominio coincidenti con marchi (anche di fatto) e altre denominazioni protette da usi anteriori, utilizzati nell’ambito dell’esercizio della libertà di espressione, concludendo al §172 del Final Report che “*le registrazioni di nomi a dominio giustificate dall’esercizio della libertà di espressione o da legittimi motivi non commerciali non potranno essere considerate abusive*”⁴.
11. Dunque, è ben evidente come la presente controversia non possa in alcun modo risolversi (come diversamente ed inopportunamente auspicato dalla ricorrente) in un’ipotesi di registrazione speculativa e parassitaria di un nome a dominio: al contrario, essa ha un oggetto ben più ampio, e cioè la libertà di espressione e di critica realizzata attraverso Internet, e, dunque, attraverso il nome a dominio.

B. IL “FINANZIAMENTO ISIAMED” È UNA NOTIZIA DI PUBBLICO INTERESSE:

12. I domini “isiamed.com” e “isiamed.eu” sono stati registrati dal sig. Prinzi in data 27 dicembre 2017, dopo aver appreso da articoli apparsi sulla rete internet che con la legge di bilancio n. 205 veniva approvato il comma 1087 ai sensi del quale “*Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e*

² <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>

³ <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html>

⁴ Versione originale del testo: “*Domain name registrations that are justified by legitimate free speech rights or by legitimate non-commercial considerations would likewise not be considered to be abusive.*”

2020 in favore dell'istituto Isiamed per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city”⁵ (Allegato 4).

13. Che tale manovra avesse poco di chiaro risultava immediatamente evidente agli occhi non solo del convenuto, imprenditore palermitano con esperienze pluridecennale nel settore dei servizi digitali e a sua volta dedito ad attività di incubazione di start-up (Allegato 5 e 6), ma anche alla pubblica opinione nazionale.
14. A riportare per primo la notizia è stato infatti il sito dell’Agenzia Giornalistica Italia, pubblicando in data 26 l’articolo dal titolo assai esplicito: **“E’ bufera social sui fondi a Isiamed. E un senatore Pd dice: "E' una marchetta"”**⁶ (Allegato 7).
15. Prova che non si trattasse affatto di una *“sterile polemica”* ma di un vero e proprio scandalo, è dimostrato dai seguenti articoli apparsi e pubblicati dai principali organi di informazione in Italia:
 - i. **“Isiamed, chi era costui: tutti i nodi della vicenda”**, articolo pubblicato in data 12 gennaio 2018 sul sito Aziendadigitale.eu a firma di Massimo Canducci, università di Torino; Massimo Cavazzini, *startup advisor*; Andrea Lisi, avvocato; Roberto Scano, presidente Iwa; Daniele Tumietto, commercialista⁷ (Allegato 8);
 - ii. **“Di Isiamed, sovranità digitale ed universi ingenui”**, articolo a firma di Stefano Pisani del 5 gennaio 2018 sul sito Techeconomy.it⁸ (Allegato 9);
 - iii. **“Fondi a Isiamed, il governo ora frena: "Verifiche su compatibilità con norme Ue"”** articolo pubblicato sul quotidiano Repubblica in data 28 dicembre 2017⁹ (Allegato 10), in cui sono riportate le prese di posizione, tra gli altri, dell’allora Ministro dello Sviluppo Economico, On.le Carlo Calenda, che annuncia (vedi Tweet

⁵ Relatrice del provvedimento sarebbe stata la Senatrice On.le Magda Zaroni, cfr: <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/isiamed-ecco-come-andata/>

⁶ https://www.agi.it/politica/isiamed_marchetta-3312033/news/2017-12-26/


⁷ <https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/isiamed-chi-era-costui-tutti-i-nodi-della-vicenda/>

⁸ <http://www.techeconomy.it/2018/01/05/isiamed/>

⁹

http://www.repubblica.it/economia/2017/12/28/news/fondi_a_isiamed_il_governo_ora_frena_verifiche_su_compatibilita_con_norme_ue_-185399525/

in basso) di aver dato mandato per verificare la compatibilità del finanziamento ISIAMED con il regime comunitario degli aiuti di stato¹⁰, aggiungendo inoltre di aver bloccato lo stesso finanziamento:



- iv. **“La "marchetta" di 3 milioni per Isiamed in Finanziaria: povera Italia digitale”**¹¹: articolo pubblicato dal sito DDay (affiliato al Corriere della Sera), in cui è riportato il commento del Sen. Esposito (PD) (Allegato 11);
- v. **“Legge di Bilancio, Esposito: “I 3 milioni alla Isiamed? Una marchetta necessaria per l’ok alla manovra”**¹²: articolo de “Il Fatto Quotidiano” del 26 dicembre 2017 in cui sono rivelate le trame della vicenda (Allegato 12).

16. Tali articoli – tutti ancora accessibili e consultabili online – dimostrano non solo come la vicenda non sia affatto una “sterile polemica”, ma anche e soprattutto che le notizie riportate sul sito del convenuto non hanno nulla di diffamatorio ed attengono, al contrario, una vicenda di interesse pubblico intorno alla quale v’è senz’altro poca trasparenza.

¹⁰ Ai sensi dell’articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e ad incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell’Unione.

¹¹ <https://www.dday.it/redazione/25231/la-marchetta-di-3-milioni-per-isiamed-in-finanziaria-povera-italia-digitale>

¹² <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/26/legge-di-bilancio-esposito-i-3-milioni-alla-isiamed-una-marchetta-necessaria-per-lok-alla-manovra/4059879/>

17. Non può, quindi, negarsi in alcun modo, anche ai sensi delle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" (WP 225) il “*ruolo ricoperto nella vita pubblica*” dai protagonisti della vicenda (che riguarda lo stesso Governo uscente), l’attinenza delle notizie riportate nonché la mancanza di qualsiasi espressione oltraggiosa o offensiva.

C. I SITI “ISIAMED.COM” E “ISIAMED.EU” COSTITUISCONO ESERCIZIO DELLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE

18. I siti “isiamed.com” e “isiamed.it”, dunque, non fanno altro che raccogliere gli articoli apparsi tumultuosamente sulla stampa, relativi ad una vicenda di pubblico interesse, tanto da provocare l’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico On.le Carlo Calenda.
19. Nel far ciò, il convenuto si prefiggeva evidentemente lo scopo di organizzare in un solo sito le informazioni di pubblico interesse in modo da agevolare il pieno esercizio ad un’informazione completa ed esaustiva da parte degli utenti, offrendo al contempo alle parti interessate l’opportunità di pubblicare le rettifiche ed i chiarimenti del caso, anche al fine di conservare un’imparzialità in relazione alla vicenda *de qua*. A conferma di quanto sopra detto, si riporta, di seguito, la schermata della pagina <http://isiamed.com/precisazioni.html> sulla quale il sig. Prinzi ha pubblicato il seguente testo: “Trovo, tra i siti (e non tra le lettere a me inviate), la seguente precisazione che ritengo importante al fine della corretta comunicazione, specie perché in prima persona chiedo chiarezza. Considero quanto ho trovato illuminante rispetto ad un aspetto poco conosciuto. Sebbene io non abbia mai messo in discussione questi argomenti credo sia doveroso chiarire a chi mi legge ogni aspetto, anche i più reconditi, di cui vengo a conoscenza. Desidero infine sottolineare che non sono stato sollecitato a pubblicare questa precisazione, ma che lo faccio volontariamente nello spirito che anima la mia correttezza e trasparenza nella comunicazione. Inoltre in questa stessa pagina, subito dopo queste precisazioni, spiego ancora meglio i termini della mia battaglia per la richiesta di chiarezza e trasparenza, e [invito chiunque a contattarmi per comunicare eventuali imprecisioni o richieste di precisazioni](#)”.



20. Considerando con ciò ampiamente dimostrato che le notizie ed i contenuti presenti sui nomi a dominio di cui sopra non costituiscono in alcun modo materiale diffamatorio, risulta utile esaminare le posizioni consolidate nella giurisprudenza amministrativa sulla legittimità dell'uso del nome a dominio corrispondente al marchio (o altro diritto anteriore) come strumento per l'esercizio delle libertà fondamentali.
21. Nel 2017 la WIPO di Ginevra ha pubblicato la terza edizione della rassegna giurisprudenziale¹³ relativa alle dispute sui nomi a dominio generici (tra cui i “.com”), raccogliendo così gli orientamenti prevalenti degli arbitri intorno alle varie questioni in materia di uso legittimo del nome a dominio.
22. La sezione n. 2.6 delle WIPO J.O 3.0 afferma senza mezzi termini la piena legittimità dell'uso del dominio corrispondente al segno distintivo anteriore per attività strumentali all'esercizio della libertà di espressione e del diritto di critica. Si tratta, è bene ricordarlo, di diritti fondamentali di rango costituzionale, non solo in Italia (dove, come già indicato, tale diritto è riconosciuto espressamente *ex art. 21 Costituzione*). Gli arbitri della WIPO

¹³ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>

chiamati a decidere tale tipologia di conflitto hanno indicato la necessità di valutare tutte e ciascuna delle circostanze del caso concreto, tra cui: (i) la pertinenza delle notizie e dei contenuti presenti sul sito; (ii) il coinvolgimento del titolare del dominio nelle cd. pratiche di “cybersquatting”; e (iii) l’uso per finalità commerciali/lucrative del sito.

23. Si consideri, *inter alia*, la decisione resa nella procedura n. D2014-1484¹⁴ relativa a vari domini contenenti il marchio della ricorrente MOOG, ossia <moogagm.com>, <moogglobal.com>, <moogindustrial.com>, <mooginnovation.com>, <mooginvestors.com>, <moogmedical.com>, <moogsystems.com> e <moogturbines.com>, sui quali il titolare dei domini aveva pubblicato lo stesso testo, ossia: "*CHI E' MOOG INC? Un fornitore di molto aerei militari e programmi missilistici statunitensi, inclusa la difesa missilistica nazionale. HSBC Bank ha prestato milioni mentendo agli azionisti. Investire in Missili Hellfire in Iraq? Chi pensi che questi missili uccideranno in futuro? Il governo degli Stati Uniti ha appena approvato un accordo da 700 milioni di dollari per 5000 missili Hellfire. HSBC Bank, Moog Inc e Lockheed hai bisogno di investire nella morte? <http://andrew-botte.blogspot.co.uk/> <http://www.mooginvestors.com> Contattaci*".
24. Citando altri precedenti¹⁵, il collegio arbitrale dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale ha, quindi, escluso ogni ipotesi di contraffazione o denigrazione respingendo il ricorso finalizzato ad ottenere il trasferimento di tutti i domini in capo al ricorrente, sul motivo che dall’analisi dei siti e delle circostanze del caso emergeva un uso genuino (non pretestuoso) dei nomi a dominio per finalità di critica, integrando così l’ipotesi di uso legittimo ai sensi delle UDRP (cfr. *supra* §§10, 11).
25. È evidente come, da un punto di vista giuridico, il testo presente sui siti “isiamed.com” e “isiamed.it” intende richiamare ironicamente l’attenzione degli utenti sull’enormità della

¹⁴ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2014-1484>

¹⁵ Legal & General Group Plc v. Image Plus, WIPO Case No. D2002-1019 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-1019.html> e Sutherland Institute v. Continuative LLC, WIPO Case No. D2009-0693 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-0693.html>

notizia relativa al **finanziamento di ben tre milioni ad un ente sconosciuto ai più**¹⁶ (ed infatti il finanziamento, definito “*una marchetta per i verdiniani*”, è stato bloccato su intervento dello stesso Ministro Calenda).

26. Del resto, il riferimento agli utenti della rete internet è senz'altro opportuno in questa sede, ove si consideri come mai e poi mai un utente della rete internet potrà realisticamente essere indotto in confusione dai siti del convenuto, in quanto - ai sensi della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sul caso Google AdWords vs. Interflora¹⁷, l'utente di Internet è ritenuto normalmente informato e ragionevolmente attento, e dunque perfettamente in grado (i) di cogliere la natura non concorrenziale ed esclusivamente informativa dei siti “isiamed.com” e “isiamed.eu”, e (ii) di sapere che le informazioni presenti nei siti non provengano dal titolare del marchio di fatto “ISIAMED” ma invece costituiscono espressione di una vera e propria critica nei confronti di tale istituto, ad opera di un terzo.

D. CONCLUSIONI

27. Da quanto riferito, descritto ed argomentato, emerge con ogni evidenza come manchino radicalmente i presupposti giuridici sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, erroneamente indicati dal ricorrente, stante la piena legittimità della condotta del sig. Prinzi, strumentale all'esercizio della libertà di espressione e dei diritti di rango costituzionale. Libertà e diritti che verrebbero addirittura travolte in caso di accoglimento della richiesta di censura inopinatamente formulata dal ricorrente.
28. Per quanto sopra esposto, il Sig. Aldo Prinzi, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, confida nel, e richiede a questo Ill.mo Tribunale l'integrale rigetto del ricorso cautelare proposto da ISIAMED, con vittoria di spese e competenze del procedimento ed attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatario.

¹⁶ Il canale youtube di ISIAMED vanta il numero di ben 3 iscritti, fonte: <https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/isiamed-chi-era-costui-tutti-i-nodi-della-vicenda/>

¹⁷ Causa C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, sentenza del 22 settembre 2011 <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109942&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=493014>

Si offrono in comunicazione, unitamente alla procura alle liti del 06 aprile 2018:

- 1) Copia dell'atto di citazione del 16 marzo 2018 e pedissequo decreto di fissazione d'udienza per il 05.04.2018;
- 2) Copia istanza di correzione errore materiale dell'08.03.2018;
- 3) Copia decreto differimento di udienza all'11.04.2018;
- 4) Articolo su giornale digitale dal titolo "Isiamed, 'ecco com'è andata";
- 5) Stampa pagina personale LinkedIn del Sig. Aldo Prinzi;
- 6) Stampa da Registro Imprese.it della pagina della start-up Mille Isole S.r.l.;
- 7) Articolo su sito www.agi.it dal titolo "E' bufera social sui fondi ad Isiamed. E un senatore PD dice: 'E' una marchetta";
- 8) Articolo su www.agendadigitale.eu dal titolo "Isiamed, chi era costui. Tutti i nodi della vicenda";
- 9) Articolo su www.techeconomy.it dal titolo "Di Isiamed, sovranità digitale ed universi ingenui";
- 10) Articolo su www.repubblica.it dal titolo "Fondi ad Isiamed, il Governo ora frena: verifiche su compatibilità con norme UE";
- 11) Articolo su www.dday.it dal titolo "La marchetta di 3 milioni per Isiamed in finanziaria: povera Italia digitale";
- 12) Articolo su www.ilfattoquotidiano.it dal titolo "Legge di Bilancio, Esposito: I 3 milioni alla Isiamed? Una marchetta necessaria per l'ok alla manovra".

Barletta, 09 aprile 2018

Avv. Roberto Manno

Avv. Andrea Lisi